



Consiglio Provincia autonoma di Trento
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Comitato provinciale per le comunicazioni
Prot. n. CPTN/0001211/P

Trento, 27/01/2016



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Reg. delib. n. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE
PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: Definizione della controversia GU14 XXX SRL/VODAFONE ITALIA YYY

Il giorno 27 gennaio 2016
si è riunito a Trento presso la propria sede

ad ore 14.00

IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Presenti:	Il Presidente	Carlo Buzzi
	Il Componente	Roberto Campana Carlo Giordani Orfeo Donatini Giuseppe Stefenelli

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio e la Provincia autonoma di Trento ed il Comitato provinciale per le Comunicazioni;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

VISTA la proposta di decisione del consulente del Comitato avv. Matteo Benvegnù a'sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

UDITA l'illustrazione del Presidente del Comitato provinciale per le Comunicazioni Carlo Buzzi;

VISTA l'istanza dell'utente ASSI-ROTAL SRL presentata in data 27 ottobre 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

In data 27 ottobre 2015 XXX SRL da qui in poi semplicemente XXX presentava il formulario GU14 al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, prot. n. 16890, col quale si doleva nei confronti di VODAFONE ITALIA YYY da qui in poi semplicemente VODAFONE, per le sotto meglio dettagliate problematiche:

- a. l'istante contesta la fattura di Vodafone n. AF01073716 di data 21 gennaio 2015 in relazione alla voce "*corrispettivo per recesso o risoluzione anticipata*" ammontante ad euro 735,92;
- b. lamenta l'utente sul punto come tale importo non sarebbe dovuto in forza della disposizione di cui all'art. 1, comma 3 della Legge 2 aprile 2007 n. 50 che, in sostanza, prevede la facoltà dell'utente di recedere o trasferire il contratto senza vincoli e spese non giustificate;

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) in via principale, dichiararsi l'assoluta inesigibilità del credito intimato;
- b) in via subordinata, quantificarsi una somma equa a titolo di indennizzo per l'inadempienza contrattuale.
- c) spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

Convocato il tentativo di conciliazione avanti al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, le parti non addivenivano ad alcun accordo.

In data 30 ottobre 2015, con lettera prot. n. 17161, si chiedeva all'istante l'integrazione documentale necessaria all'istruttoria della pratica, in particolare copia del contratto sottoscritto.

L'utente provvedeva ad integrare la documentazione producendo il contratto ed insisteva sulle proprie istanze (prot. n. 17286 di data 2 novembre 2015).

In data 2 novembre 2015, con lettera prot. n. 17291, si dava comunicazione dell'avvio di procedimento per la prevista definizione.

Vodafone con memoria depositata in data 2 dicembre 2015 (prot. n. 19149) comunicava al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento le proprie osservazioni, rilevando come il costo di recesso anticipato fosse contrattualmente previsto e che l'importo contestato comprendesse voci per rate insolute di dispositivi acquistati.

Rimarca infine che l'utente, risultando disattivo, avrebbe un insoluto pari ad euro 1.623,99.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria le richieste formulate dall'utente non possono trovare accoglimento.

Per quanto concernente il contestato costo di disattivazione delle linee, è necessario precisare che l'art. 1 comma 3 della Legge 40/2007 (c.d. decreto Bersani), non esclude l'applicazione di qualsivoglia costo a carico dell'utente al momento del recesso anticipato dal contratto, bensì ritiene nulle le clausole contrattuali che impongono agli utenti, al momento del recesso, spese non giustificate da costi degli operatori.

L'AGCOM a tal proposito ha avviato da tempo un'attività volta a acquisire il dettaglio dei costi sostenuti dai vari operatori nelle operazioni di disattivazione per verificare la correttezza degli stessi; detta attività si è conclusa con la pubblicazione sul sito web dell'Autorità di quelli che sono i costi che gli operatori possono imporre.

Invero l'importo addebitato da Vodafone all'utente a titolo di costo di recesso comprende due voci:

- 1) il contributo di recesso anticipato del contratto di n. 4 SIM al costo di euro 83,33 oltre IVA, costo giustificato dalle condizioni generali del contratto stipulato dall'utente;
- 2) il costo residuale dei tre terminali *Apple Ipad Air* acquistati, come da fattura n. 5436400942 del 3 gennaio 2014, che risulta legittimo in considerazione dell'accordo contrattuale concluso tra le parti.

Premesso tutto ciò, il Comitato provinciale per le Comunicazioni

DELIBERA

1. il rigetto dell'istanza di XXX SRL nei confronti della società VODAFONE ITALIA YYY per le motivazioni di cui in premessa;

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Comitato provinciale per le Comunicazioni e dell'Autorità (www.agcom.it).


Il Presidente
- Carlo Buzzi -